



CODICE CIVILE

Art. 301 c.c.

Potestà e amministrazione dei beni dell'adottato

La potestà sull'adottato e il relativo esercizio spettano all'adottante.

L'adottante ha l'obbligo di mantenere l'adottato, di istruirlo ed educarlo conformemente a quanto prescritto dall'articolo 147.

Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante la minore età dell'adottato, spetta all'adottante, il quale non ne ha l'usufrutto legale, ma può impiegarne le rendite per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione del minore, con l'obbligo di investire l'eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le disposizioni dell'articolo 382.

Versione in vigore dal 20 settembre 1975 secondo Normattiva, non più in vigore dal 1 giugno 1983 · versione 52

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice civile
Estremi	Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262
Libro	Primo — Delle persone e della famiglia
Titolo	VIII — Dell'adozione di persone maggiori di età
Capo	I — Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1942

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-civile/art-301-potesta-e-amministrazione-dei-beni-dell-adottato/versione/52>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it